



**REGOLAMENTO SUL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7-BIS E
SEGUENTI, DEL D.LGS. 12/04/2006, N. 163.**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 73 del 10/10/2016

Sommario

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1. Obiettivi e finalità	2
Art. 2. Campo di applicazione	2
Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.	2
Art. 4. Conferimento degli incarichi interni.	3
Art. 5. Soggetti che partecipano alla ripartizione dell'incentivo.	3
Capo II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	4
Art. 6. Individuazione dell'ammontare e delle percentuali di ripartizione del fondo.....	4
Art. 7. Individuazione delle percentuali delle fasi progettuali.....	5
Art. 8. Prestazioni parziali per incarichi a professionisti esterni	5
Art. 9. Pagamento del compenso	5
Capo III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ	6
Art. 10. Termini per le prestazioni	6
Art. 11. Penalità.....	6
Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 12. Ambito di applicazione.	6

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 93, commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater*, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 - di seguito denominato «Codice» - definisce le modalità e i criteri per la ripartizione del “Fondo per la progettazione e l’innovazione” di cui al citato comma *7-bis*.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma *7-bis*, del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di cui all'art. 93, comma 7, del Codice inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse campagne diagnostiche.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti per le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).
4. Restano escluse dall'incentivo tutte le attività manutentive.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l’innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo è calcolato al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi interni.

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati: del responsabile del procedimento, l'elenco del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; il nominativo dei dipendenti incaricati dei collaudi tecnici e del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.
4. L'atto di conferimento dell'incarico deve essere trasmesso agli interessati e sottoscritto dai medesimi per presa visione.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice, l'Amministrazione comunale provvede a stipulare una polizza per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di progettazione. Sarà cura di ogni progettista provvedere alla stipula di tale polizza assicurativa a seguito del conferimento dell'incarico. Gli oneri derivanti dalla stipula di detta polizza sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 5. Soggetti che partecipano alla ripartizione dell'incentivo.

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a. Responsabile del Procedimento (R.U.P.);
 - b. Progettisti: il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d. Ufficio della Direzione Lavori: il personale incaricato in qualità di Direttore dei Lavori (D.L.), di Direttore Operativo (D.O.) e di Ispettore di Cantiere (I.C.);
 - e. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - f. Collaudatore: il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - g. Collaboratori tecnici: i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici;
 - h. Collaboratori amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo percepito dal dipendente nello stesso anno, costituito da tutte le voci fisse e continuative. L'eventuale parte eccedente costituisce economia di bilancio.
3. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Capo II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 6. Individuazione dell'ammontare e delle percentuali di ripartizione del fondo.

1. Il Dirigente preposto alla struttura competente stabilisce in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare la percentuale effettiva del fondo per la progettazione e l'innovazione, oggetto del presente regolamento, da attribuire per ogni singola opera.
2. La ripartizione degli incentivi è operata dal Dirigente preposto alla struttura competente secondo le percentuali definite dal presente regolamento e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
3. L'ammontare dell'incentivo è articolato secondo i seguenti scaglioni degli importi a base di gara:

- fino a € 1.500.000,00:	1,60% (pari all'80% del 2%);
- da € 1.500.000,01 a € 5.000.000,00:	1,20% (pari all'80% dell'1,5%);
- oltre € 5.000.000,00:	1,00% (pari all'80% dell'1,25%).
4. In ragione della complessità dell'opera, all'ammontare dell'incentivo determinato ai sensi del comma precedente sono applicati i seguenti coefficienti:

a) progetto di speciale complessità architettonica e/o impiantistica:	1
b) progetto riguardante immobili soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004:	1
c) progetto relativo a sole opere edili e affini:	0,9
d) progetto relativo a sole opere impiantistiche:	0,9
e) progetto di costruzioni stradali complesse:	1
f) progetto di costruzioni stradali semplici:	0,9
g) progetto di arredo urbano e sistemazioni ambientali a verde:	0,9
5. Le percentuali di ripartizione tra i componenti del nucleo incaricato sono le seguenti:

- Responsabile del procedimento (RUP)	8%
- Collaboratore RUP	5%
- Gruppo di progettazione	25%
• di cui: progettista responsabile/specialista	20%
• di cui: collaboratore/i	5%
- Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	8%
- Ufficio Direzione Lavori	31%
• di cui: Direttore Lavori (D.L.)	21%
• di cui: Direttore Operativo (D.O.)	6%
• di cui: Ispettore di Cantiere (I.C.)	4%
- Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	8%
- Collaudatore	8%
- Collaboratori amministrativi	7%

6. Nel caso in cui una delle figure di cui al precedente comma non sia presente all'interno del gruppo di progettazione perché non necessaria né sia stato affidato all'esterno il relativo incarico, il dirigente potrà riassegnare le relative funzioni all'interno del gruppo di progettazione.

7. In caso di svolgimento di una o più delle funzioni di cui al comma 5 da parte di personale con qualifica dirigenziale, le corrispondenti quote di incentivo costituiscono economie di bilancio.

Art. 7. Individuazione delle percentuali delle fasi progettuali.

1. Il compenso per la redazione dei progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali indicative, riferite ai singoli livelli progettuali:

a) fasi progettuali:

- progetto preliminare	15,0%
- progetto definitivo	50,0%
- progetto esecutivo	35,0%

Nel caso non venga sviluppata uno o più livelli di progettazione di cui alla presente lettera a), la relativa aliquota percentuale è assorbita dal/dai livello/i successivo/i

b) nel caso in cui vengano messi a base di gara il progetto preliminare o definitivo:

- progetto preliminare a base di gara	35,0%
- progetto definitivo a base di gara	60,0%

Art. 8. Prestazioni parziali per incarichi a professionisti esterni

1. Qualora alcune fasi o attività di cui agli articoli precedenti vengano affidate a personale esterno all'organico dipendente dell'amministrazione comunale, le quote di incentivo corrispondenti costituiranno economie di bilancio.

2. Nei casi di cui al comma 1, alle figure di cui all'art. 6, comma 5 sarà riconosciuta la quota dell'incentivo corrispondente alle funzioni effettivamente svolte.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche in caso di finanza di progetto.

Art. 9. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del responsabile del procedimento.

2. Le quote parte del compenso saranno corrisposte come segue:

- per la fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: entro 60 giorni dall'approvazione del progetto;
- per la fase di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo/certificato di regolare esecuzione: entro 60 giorni dall'approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione.

3. Nel caso di revoca dell'incarico o di cessazione dal servizio ovvero di interruzione dei lavori per cause indipendenti dal dipendente, il Dirigente disporrà il pagamento della quota parte dell'incentivo corrispondente alle prestazioni svolte.

Capo III - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

Art. 10. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 11. Penalità

1. A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta, derivanti da varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lett. e), del Codice, sarà cura del Dirigente, acquisita specifica relazione da parte del RUP, individuare le figure all'interno del gruppo di progettazione a cui non attribuire la relativa quota; ove già corrisposte, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate, ai fini della riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro.
2. Qualora si verificano incrementi dei tempi di realizzazione dell'opera per cause imputabili al dipendente, ritenuto responsabile, si applicano le seguenti riduzioni:
 - incremento dei tempi fino al 30% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo del 20%;
 - incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo del 30%;
 - incremento dei tempi superiore al 50% di quelli programmati: in proporzione all'incremento dei tempi accertato.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera si verificano, per cause imputabili al dipendente, incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, l'importo dell'incentivo verrà decurtato di una somma pari ai maggiori costi sostenuti, fino a concorrenza dell'incentivo stesso e fatta salva ogni ulteriore determinazione dell'Amministrazione.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute **dal 19 agosto 2014** (data di entrata in vigore dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, inseriti dall'art. 13-bis del D.L. 24.06.2014 n° 90, convertito in Legge 11.08.2014 n° 114) **al 18 aprile 2016** (giorno antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, che ha interamente abrogato il D.Lgs. n° 163/2006).
2. La previgente regolamentazione, approvata con deliberazione della Giunta comunale n° 11 del 17/1/2000, si applica alle attività svolte prima del 19 agosto 2014. Esclusivamente per il personale con qualifica dirigenziale, le attività eventualmente svolte tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n° 90/2014) e il 18 agosto 2014 non sono incentivabili e le corrispondenti somme costituiscono economia di spesa.
